



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 95 del 14-05-2019

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: RIEVOCAZIONE STORICA CORSA ALLA SPADA E PALIO -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA
E INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI**

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di maggio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

VISTO il calendario delle manifestazioni in occasione della Rievocazione Storica della “Corsa alla Spada e Palio” che si terrà dal 15 maggio al 2 giugno 2019 in cui sono previste varie manifestazioni di carattere religioso, culturale e folkloristico;

ATTESO che, a seguito di concertazione con gli organizzatori della manifestazione e con le locali forze dell'ordine si propone come abitualmente fatto ogni anno, di adottare iniziative di collaborazione finalizzate a prevenire e tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;

RITENUTO pertanto necessario, anche in considerazione del fatto che tali manifestazioni determinano un notevole afflusso di gente, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana nonché allo scopo di rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, disciplinare le modalità di vendita di alcolici e superalcolici in tutto il territorio comunale;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n.214;

VISTO il D.L. 24/01/2012 n.1, convertito in legge 24/03/2012,n.-27;

VISTO il D.L. n. 223/2206 convertito in legge n.248/2006;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.161 del D.Lgs n.112/1998;
VISTO il Codice Penale e leggi complementari;

ORDINA

per le motivazioni in premessa riportate dal giorno 15 maggio 2019 al giorno 2 giugno 2019:

1. dalle ore 21:00 la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche deve essere fatta in contenitori a perdere in plastica o carta;
2. dalle ore 21:00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche (compresa la birra);

AVVERTE

impregiudicata ogni altra sanzione, l'inottemperanza alla presente ordinanza è punita con le seguenti sanzioni:

- alla violazione prevista dal punto n. 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- alla violazione prevista dal punto n. 2, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 17 bis, 17 ter e 17 quater, del r.d. 773 del 18.06.1937 (T.U.L.P.S.);

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Macerata secondo quanto disposto dall'art. 54, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Camerino.
- Il Corpo di polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della suddetta ordinanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA